

Il Pensiero

rivista di filosofia

Anno 2000 | Volume XXXIX | Fascicoli 1-2

Il diritto - l'esistente - il negativo. Tra Hegel e Heidegger

*

Phonè kai schêma: voce e figura

Massimo Adinolfi

Graziella Berto

Enrico Cerasi

Massimo Donà

Ernesto Forcellino

Friedrich Hölderlin

Walter Jaeschke

Enrica Lisciani-Petrini

Leo Lugarini

Ettore Rocca

Vincenzo Vitiello



Il Pensiero

rivista di filosofia

Riedizione 2016 in occasione dei 60 anni della rivista.

Comitati e direzioni attuali

Rivista diretta da Vincenzo Vitiello e Massimo Adinolfi.

Comitato scientifico internazionale: Massimo Cacciari, Félix Duque, Jean-François Kervégan, Thomas Rentsch, Volker Rühle, Carlo Sini, Hans Vorländer.

Direzione scientifica: Piero Coda, Florinda Cambria, Giannino Di Tommaso, Massimo Donà, Enrica Lisciani-Petrini, Valerio Rocco Lozano, Rocco Ronchi, Luigi Vero Tarca.

Redazione: Alessandro Apruzzese, Michele Capasso, Ernesto Forcellino, Giulio Gorla, Davide Grossi, Lucilla Guidi, Chiara Maggese, Anna Parente, Giacomo Petrarca, Filippo Silva.

Anno 2000 | Volume XXXIX | Fascicoli 1-2

Comitati e direzioni nel 2000

Direzione scientifica: Franco Bosio, Giorgio Guzzoni, Leo Lugarini, Livio Sichirollo, Vincenzo Vitiello.

Segreteria di redazione: Giannino V. Di Tommaso, Domenico Grimaldi.

© 2000, Leo Lugarini. Editore: Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli.

© 2017 - riedizione, Vincenzo Vitiello. Editore: Edizioni Inschibboleth - Roma.

Il numero riportato sul margine esterno del testo corrisponde al numero di pagina dell'edizione originale.

ISSN 1824-4971

ISBN ebook 978-88-85716-54-4

Registrazione: Tribunale di Rieti, n. 3/2015; *precedente registrazione:* Tribunale di Rieti, n. 2/1978. *Deposito legale:* febbraio 2017. *Proprietario della testata:* Vincenzo Vitiello. *Editore:* Inschibboleth società cooperativa - Roma. *Direttore responsabile:* Francesco Cundari. *Curatore della riedizione in occasione dei 60 anni della rivista:* Giuseppe Pintus. *Impaginazione:* Inschibboleth società cooperativa. *Sede della pubblicazione:* Rieti. *Indirizzo per la corrispondenza:* Inschibboleth società cooperativa, Via G. Macchi 94, 00133, Roma - Italia, *e-mail:* info@inschibbolethedizioni.com, ilpensiero@inschibbolethedizioni.com, *web:* www.inschibbolethedizioni.com.

La riedizione è stata resa possibile grazie al contributo di:



Si ringraziano gli studenti del Liceo Classico Azuni e del Liceo Scientifico Marconi di Sassari per la collaborazione nella revisione dei testi.

Il Pensiero

rivista di filosofia

Anno 2000 | Volume XXXIX

InSCHIBBOLETH

INDICE

Anno 2000 | Volume XXXIX | Fascicolo 1
Il diritto - l'esistente - il negativo. Tra Hegel e Heidegger

Al Lettore p. 11

Saggi

- WALTER JAESCHKE, *Ragione e storia nella filosofia del diritto di Hegel* » 13
LEO LUGARINI, *Ermeneutica e quotidianità* » 27
VINCENZO VITIELLO, *Heidegger, Nietzsche e la possibilità pura* » 37
MASSIMO DONÀ, *Fenomenologia del negativo* » 53

Ricerche

- ENRICO CERASI, *Per un'ontologia del settimo giorno* » 81
ETTORE ROCCA, *La seconda Estetica di Kierkegaard* » 89
GRAZIELLA BERTO, *Il segreto della psicoanalisi: l'altro in noi* » 101

Varietà

- CARLO TATASCIORE, *Ricordo di Giuseppe Semerari* » 117

Recensioni

- MARCELO STAMM (a cura di), *Philosophie in synthetischer Absicht/Synthesis in Mind*, Klett-Cotta, Stuttgart 1998 (Francesca Michelini) » 129
JEAN-PAUL SARTRE, *Merleau-Ponty*, tr. it. a cura di R. Kirchmayr, Cortina, Milano 1999; Aa. Vv., *Merleau-Ponty. L'eredità contemporanea*, Mimesis, Milano 1999 (Daniela Calabrò) » 134

RENAUD BARBARAS, <i>Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie de la perception</i> , Vrin, Paris 1999 (Francesco Colli)	» 138
GUY VAN KERCKHOVEN, <i>Mondanizzazione e individuazione. La posta in gioco nella Sesta Meditazione Cartesiana di Husserl e Fink</i> , Il Melangolo, Genova 1998 (Irene Angela Bianchi)	» 141
HANS JONAS, <i>Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica</i> , a c. di P. Becchi, Einaudi, Torino 1999 (Marco Russo)	» 144
LOREDANO MATTEO LORENZETTI (a cura di), <i>Il pensiero della bellezza. Conoscenza – Estetica – Cambiamento</i> , Franco Angeli, Milano 1999 (Marco Russo)	» 147
MARCO FORTUNATO, <i>Il mondo giudicato. L'immediato e la distanza nel pensiero di Rensì e di Kierkegaard</i> , con prefazione di Carlo Sini, Mimesis, Milano 1998 (Elio Matassi)	» 150

Anno 2000 | Volume XXXIX | Fascicolo 2

Phonè kai schêma: voce e figura

<i>Premessa</i>	» 157
-----------------	-------

Saggi

ENRICA LISCIANI-PETRINI, <i>Rileggendo il Cratilo...</i>	» 159
VINCENZO VITIELLO, <i>Su Benjamin: lingua e traduzione</i>	» 171
MASSIMO ADINOLFI, <i>Lingua, nome e traduzione: sui passi di Benjamin</i>	» 187
MASSIMO DONÀ, <i>Arte-movimento-azione. Il topos fichtiano nell'arte del Novecento</i>	» 209

Testi

<i>In amabile azzurro di Friedrich Hölderlin.</i> Presentazione	» 233
FRIEDRICH HÖLDERLIN, <i>In amabile azzurro...</i>	» 237
ERNESTO FORCELLINO, <i>“Ist Unbekannt Gott? È sconosciuto Dio?”</i> Su <i>“In lieblicher Bläue” di Friedrich Hölderlin</i>	» 239

Recensioni

- PLATONE, *La Repubblica*, Libri I-IV, traduzione e commento, testo greco a fronte, a c. di Mario Vegetti, 3 voll., Bibliopolis, Napoli 1998;
MARIO VEGETTI, *Guida alla lettura della Repubblica di Platone*, Laterza, Roma-Bari 1999 (Vincenzo Vitiello) » 253
- JEAN-LUC NANCY, *L'esperienza della libertà*, Einaudi, Torino 2000 (Enrica Lisciani-Petrini) » 255
- RAFFAELE BRUNO, *Sull'inizio e la fine della storia. Tra Croce e Hegel*, Franco Angeli, Milano 2000 (Massimo Adinolfi) » 262

Il Pensiero

rivista di filosofia

Anno 2000 | Volume XXXIX | Fascicolo 1

Il diritto - l'esistente - il negativo
Tra Hegel e Heidegger

Non bisogna certo attendere le Nuvole di Aristofane per conoscere il riso del volgo suscitato dalla filosofia: la storiella della servetta tracia che motteggia Talete, tramandataci da Platone, è ben nota. Di queste critiche, però, non ci si libera con una battuta, alla maniera di Pascal, quando, per affermare la superiorità del sentimento sulla scienza, disse: “se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher”; o con uno sprezzante apoftegma, come talora si è espresso Heidegger, per rivendicare a merito della filosofia la sua radicale indipendenza da finalità pratiche: “la filosofia è quel pensiero col quale, per la sua stessa essenza, non si può far niente, e di cui le servette necessariamente ridono”. – Sono molti, oggi, i “filosofi” che rimproverano alla filosofia che si occupa delle grandi questioni dell’essere e dell’ente, della storia universale e del destino dell’uomo, di trascurare i problemi particolari, empiricamente controllabili e solubili, della giustizia, dell’economia, dell’organizzazione del consenso nelle società democratiche, ecc., di fare insomma solo vana retorica. A costoro bisogna rispondere. E non v’è migliore risposta – crediamo – che mostrare come, muovendo proprio dai problemi concreti e determinati che i singoli si trovano ad affrontare nella loro “quotidiana” esperienza di vita, il pensiero filosofico – per sua interna necessità – è spinto a porsi le questioni universali e “astratte” della funzione della ragione nella storia del mondo, le domande sull’essere e il niente, il possibile e il negativo. E non per altro che per “dare ragione” dei problemi donde la filosofia trae il suo inizio.

Questo l’intento che accomuna i saggi raccolti nella prima parte del presente fascicolo, di là dalle questioni specifiche che ciascuno d’essi affronta trattando di Hegel o di Heidegger, o di entrambi.

Nelle Ricerche tre interessanti testi di giovani studiosi su temi diversi; quindi, un intenso, lucido “ricordo” di Giuseppe Semerari. Chiude la rubrica delle recensioni.

Errata corrige: La data della lezione inaugurale tenuta da Dieter Henrich alla Humboldt-Universität di Berlino e pubblicata, in traduzione italiana, nel fascicolo del “Pensiero” 1999/1 col titolo “Soggettività come principio”, è: 13 novembre 1997, e non 1977 – come erroneamente riportato nella nota di p. 8 del citato fascicolo. Ci scusiamo per il refuso con l’Autore ed i lettori.

Ragione e storia nella filosofia del diritto di Hegel*

Walter Jaeschke

Il rapporto tra ragione e storia – o, detto in termini storicamente più adeguati, tra diritto naturale e storia – non si mostra a tutta prima come un importante problema della filosofia del diritto hegeliana. Tuttavia, se ci si riporta all'epoca della filosofia classica tedesca, si trova che nella discussione teorica dell'epoca hegeliana la polarizzazione ragione-storia è già acquisita e che essa è rispecchiata ripetutamente negli scritti e nelle lezioni hegeliane. Perciò, prima di affrontare la problematica in Hegel, vorrei ora accennare più in dettaglio allo sfondo di questo rapporto, che fa parte della tarda storia del diritto naturale.

7

I

1. Tra il XVIII e il XIX secolo la grande tradizione del diritto naturale entra in una nuova, definitiva crisi. Perderà in quegli anni la sua posizione di dominio sulla filosofia pratica, di cui aveva goduto indiscussamente ancora nel diciottesimo secolo¹. Per quanto il nome “diritto naturale” abbia continuato ancora per un po' a essere usato nei titoli dei libri e nei piani di lezione accademici, neanche le ultime sue rinascite teoriche restituiscono più il significato originario della parola. Esse sono in parte di breve durata – come quelle avutesi dopo la seconda guerra mondiale² –, e in parte restano localmente

* Traduzione dal tedesco di Marco Russo

¹ Thomasius, *Institutionum Jurisprudentiae divinae libri tres* (1687); *Fundamenta Juris Naturae et gentium ex sensu communi deducta, in quibus ubique secernuntur principia honesti, justi et decori* (1705); C. Wolff, *Jus naturae methodo scientifica pertractatum*, 8 parti, Halle 1748; *Institutiones iuris naturae et gentium*, Halle 1750; *Grundsätze des Natur-und Völkerrechts*, Halle 1754.

² Come rappresentativi di una rinascita inizialmente ampia, ma effimera, siano qui citati: E. Wolf, *Das Problem der Naturrechtslehre. Versuch einer Orientierung*, Karlsruhe 1964 (III ed.); H. Coing, *Die obersten Grundsätze des Rechts. Ein Versuch zur Neubegründung des Naturrechts*, Heidelberg 1947.

delimitate, per esempio alla tradizione di un pensiero giuridico fondato essenzialmente nella teologia³.

8

Diversamente dal contemporaneo destino della metafisica, per la fine del diritto naturale i motivi teologico-filosofici non hanno avuto un ruolo rilevante. Il diritto naturale della prima modernità è stato inteso perlopiù – e non solo nella forma estrema che ha assunto in Hobbes, ma anche nella forma predominante, per la quale si può fare il nome di Pufendorf⁴ – come diritto secolare. Decisive per il suo destino sono invece diventate altre due istanze, che qui possiamo chiamare in breve con i nomi di “ragione” e “storia”.

2. Il primo attacco al diritto naturale ha luogo, poco dopo il 1800, in nome della ragione. A riguardo si può menzionare paradigmaticamente la Fondazione della metafisica dei costumi di Kant. Presupposto della critica kantiana è una modificazione del concetto di natura, che possiamo descrivere da due lati: per un verso, come una netta separazione tra ambito descrittivo e ambito normativo, tra essere e dover-essere. Ciò che si designa con “natura” – anche la natura dell’uomo – rientra complessivamente nell’ambito dell’essere; la “natura” è oggetto di descrizione, la quale, però, non pone nessuna norma. La descrizione della natura dell’uomo ha il suo luogo sistematico nell’antropologia, ma da questa descrizione non si può ottenere la conoscenza di ciò che deve essere. Filosofia del diritto e etica, per contro, non trattano di ciò che è, ma di ciò che deve essere. I principi dell’eticità non vanno cercati nella natura umana⁵.

Questa stessa differenza la si può descrivere anche – epistemologicamente – come netta separazione tra esperienza e ragione. La conoscenza della natura umana è oggetto di esperienza, e senza tale esperienza non si può sapere cosa sia la natura umana. L’ambito del diritto e della morale è invece non quello dell’esperienza, ma quello della ragione. L’esperienza dice sì com’è l’uomo, ma solo la ragione può conoscere e dare norme per fondare l’etica o la filosofia del diritto.

Kant esprime il suo rifiuto del diritto naturale con parole molto forti: non ci si faccia venire in mente di dedurre l’obbligatorietà etica da una qualche caratteristica della natura umana (ivi, p. 425): “il fondamento dell’obbligatorietà [giace] non nella natura umana, o nei casi del mondo, dove viene posto”, “bensì esclusivamente a priori nei concetti della ragione pura” (ivi, p. 389). Nella sua opera ci sono pochi altri passaggi dove esprime in modo così vehementemente la propria avversione come in quelli contro il diritto naturale, cioè nella polemica contro “il fastidioso miscuglio di considerazioni raffazzonate,

³ J. Messner, *Das Naturrecht*, Berlin 1984 (VII ed.).

⁴ S. Pufendorf, *De jure naturae et gentium libri octo*, Lund 1672; ora: Id., *Gesammelte Werke*, a c. di W. Schmidt-Biggemann, vol. 4, parti 1 e 2: *De jure naturae et gentium*, a c. di F. Böhling, Berlin 1998.

⁵ I. Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Akademie-Ausgabe (= AA), vol. IV, Berlin 1988, p. 410.

prodotte da una ragione che ragiona solo a metà, in grado di appagare cervelli vuoti ai quali si offre qualcosa per le chiacchiere di tutti i giorni” (ivi, p. 409).

È la coscienza della novità della propria fondazione filosofica trascendentale delle norme giuridiche e morali, che induce Kant a usare parole così dure. Ciò nasconde, in un primo momento, che anche il diritto razionale nuovamente fondato da Kant, in base alla sua funzione sistematica con lo scopo di configurare le linee-guida dell'agire giuridico, morale e politico, opera ancora come polo di contrasto del diritto positivo e rientra così tra i successori del diritto naturale precedente. Assumendo la funzione sistematica del diritto naturale, il diritto razionale assume anche i problemi legati al tradizionale dualismo diritto naturale/diritto positivo.

3. L'attacco al diritto naturale in nome della “ragione” ha senz'altro portato a una revisione della fondazione delle norme. Siccome, però, non ha portato anche a una revisione del dualismo, non ha congedato definitivamente il diritto naturale. Piuttosto, l'identità della funzione del diritto naturale e del diritto razionale si sovrappone alla differenza tra “natura” e “ragione”: un decennio dopo, nella *Metafisica dei costumi*, Kant utilizza egli stesso il termine, prima perentoriamente respinto, di “diritto naturale” per denominare la propria impostazione⁶. Quasi contemporaneamente al lavoro di Kant sulla *Metafisica dei costumi*, si forma una nuova critica del diritto naturale, che è al tempo stesso, e perfino in forma più radicale, una critica al diritto razionale: la critica in nome della “storia”. Contro il principio generale di una fondazione delle norme giuridiche e morali a partire da una natura o ragione universale (qui equivalenti), ha luogo un richiamo al diritto già sempre presente nella realtà e storicamente evolventesi.

Questa critica ha avuto un particolare successo poiché non si basa solo su argomenti di filosofia del diritto, ma contiene anche un'implicazione politica che si è dimostrata decisiva in quel contesto storico: l'identificazione di natura-ragione-illuminismo-rivoluzione. Ricca di conseguenze storicamente rilevanti questa critica lo è diventata specialmente attraverso le Considerazioni sulla rivoluzione francese di Edmund Burke che – soprattutto nella versione tedesca resa più aspra dalle aggiunte del traduttore Friedrich Gentz – collegano, mediante riferimenti storici, la critica alla rivoluzione⁷.

4. In questa situazione teorica, la tradizionale contrapposizione teorico-sistematica tra diritto naturale e diritto positivo viene per la prima volta scalzata dalla contrapposizione teorico-pratica tra universalità e contestualità nella fondazione del diritto, che ancora oggi attraversa il dibattito su contrattualismo e contestualismo, liberalismo e comunitarismo. Al diritto naturale

⁶ Cfr. p. es. I. Kant, *Metaphysik der Sitten*, AA, VI, p. 237: il diritto naturale poggia su puri principi a priori; AA, VI, p. 242: il diritto naturale si suddivide in diritto privato e diritto pubblico. “Diritto naturale” equivale qui a “diritto razionale” o a “metafisica dei costumi”.

⁷ E. Burke, *Reflections on the Revolution in France (1790)* trad. da Friedrich Gentz, *Betrachtungen über die französische Revolution*, Berlin 1793.

- 10 razionale ora non viene obiettato di non essere diritto in senso stretto perché alla sua infrazione non segue – non immediatamente, almeno – una sanzione; piuttosto si obietta che la sua pretesa universalistica distrugge la realtà del diritto storicamente esistente – con conseguenze politiche catastrofiche.

Invero anche per Burke la società si basa sul consenso, come nel diritto naturale, ma su un consenso non in conseguenza di un atto della ragione, bensì di abitudini e pregiudizi – meglio: forme di vita – acquisiti in un lungo periodo. In tali forme di vita si esprime il consenso alla forma di potere di volta in volta esistente. Il potere politico non si fonda sulla sottomissione e neanche sul contratto sociale, ma sull'evoluzione storica di un sistema politico che garantisce la soddisfazione dei bisogni ed il benessere dei cittadini. La razionalità moderna è, di contro, artificiale; tutto, anzi, nello stato moderno, è artificiale e perciò infondato. La moderna filosofia razionalistica ha sì formulato l'ideale dell'umanità, ma proprio così, con questo ideale artificiale, "costruito", non è in grado di realizzare la vera umanità, conducendola piuttosto alla rivoluzione e infine alla bestialità. Questa critica si propaga per più di mezzo secolo, sino alla fine dell'epoca della Restaurazione segnata dal nome di Metternich. Anche dopo la fallita rivoluzione del 1848, essa viene ripetuta da Friedrich Julius Stahl, l'influente pensatore conservatore dei due decenni successivi alla morte di Hegel: "il liberalismo, o la rivoluzione compiuta in questa direzione, è l'effetto dei principi su cui si fonda il «diritto naturale»"⁸.

II

1. Sulla scorta di queste indicazioni, facciamo ora un breve schizzo della situazione in cui Hegel ha concepito i fondamenti della sua filosofia del diritto e li ha poi rielaborati nel corso di due decenni. Hegel è presto a conoscenza della discussione. La peculiarità della sua impostazione sta nel non prendere partito per l'una o l'altra posizione in questo dibattito epocale tra ragione e storia, ma nel cercare di comprendere e unificare entrambe. Si può illustrare questa duplicità d'interesse confrontando due scritti: negli abbozzi per lo scritto sulla critica della Costituzione della Germania⁹, egli si mostra ben a conoscenza della situazione storica e delle argomentazioni volte al riconoscimento del diritto delle relazioni che si sono formate nel corso della storia. Immediatamente dopo la conclusione di questi scritti, interviene tuttavia nel dibattito sul diritto naturale moderno – in veste di critico, ma non del diritto naturale in generale, bensì solo dei "precedenti metodi di trattazione", e cioè da un lato dell'"empirico" diritto naturale dell'inizio dell'età moderna, e
- 11

⁸ F. J. Stahl, *Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht*, 2 voll., Heidelberg 1830 (3^a ed.), p. 289.

⁹ Cfr. ora G.W.F. Hegel, *Schriften und Entwürfe (1799-1808)*, Hamburg 1998, pp. 1-219, specialmente la dettagliata nota editoriale sullo scritto intorno alla costituzione (= *Gesammelte Werke* [= GW], vol. 5).

dall'altro del "diritto puramente formale" o diritto razionale di Kant e Fichte: "alle precedenti maniere di trattare il diritto naturale e a quelli che andrebbero considerati solo come differenti principi del medesimo, deve essere negato ogni significato per l'essenza della scienza"¹⁰.

La forma decisamente apodittica con cui Hegel presenta la sua critica distruttrice appare appropriata più a mettere in questione il critico che non quanto egli critica – anche perché a quel tempo i problemi di fondazione del sistema hegeliano erano risolti in modo ancora insufficiente e la delineaazione delle posizioni criticate lasciava molto a desiderare. Tuttavia nel suo verdetto si rispecchia la situazione teorica del tempo: l'allora dominante contrasto tra ragione e storia è prefigurato nel contrasto tra l'esposizione empirica che si diffonde nei dettagli e la riconduzione di ogni cosa a principi razionali (entrambi i metodi sono considerati "astratti" e perciò criticati da Hegel); inoltre è prefigurato nel contrasto tra la formulazione di un principio universale ma tautologico e l'esclusione da questa apriorità di ogni determinatezza, tacciata "col nome spregevole di empiria" (ivi, p. 423). Davanti a questa scissione l'alternativa a una tale esclusione di determinatezza sta allora solo nel tentativo "di limitare e controllare" l'empirico, cioè sensibilità e inclinazioni.

Come alternativa effettiva alla scissione tra universale e particolare, Hegel mette in risalto la posizione di Montesquieu: questi ha fondato la sua immortale opera sull'intuizione della individualità e del carattere dei popoli; non ha dedotto istituzioni e leggi dalla ragione, ma neanche le ha astratte dall'esperienza, bensì ne ha compreso tutte le determinazioni a partire dal carattere e dall'individualità dell'intero, risalendo alla individualità vivente di un popolo (ivi, p. 481). Tale posizione, che riesce a superare le irrisolte opposizioni all'interno del diritto naturale, sembra così adatta anche a superare la scissione tra ragione e storia insorta all'epoca di Hegel.

2. Prima ancora che Hegel torni a pronunciarsi come filosofo del diritto – nell'*Enciclopedia* e nelle lezioni di Heidelberg e Berlino –, la vecchia disputa tra ragione e storia prende una nuova e più acuta forma, anche stavolta politicamente motivata: quella del dibattito sulla possibilità di una codificazione del diritto privato e, più ampiamente, del diritto costituzionale. La disputa fu guidata da Friedrich Carl von Savigny¹¹ – capo della "Scuola storica del diritto" fondata proprio nel corso di questo dibattito, nonché successivamente collega di Hegel a Berlino – e da Anton Justus Thibaut, amico e collega di Hegel a Heidelberg. In questo conflitto, inteso da Savigny come conflitto tra diritto naturale, o razionale, e "visione storica", intervennero anche altri fautori sia della "storia" sia del "diritto razionale"; in esso, la questione della fonte del normativo fu posta con tutta la precisione necessaria. Mentre per gli esponenti della cosiddetta "Scuola storica del diritto" essa va rinvenuta nello

12

¹⁰ G.W.F. Hegel, *GW*, vol. 4, p. 419.

¹¹ F.C. von Savigny, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg 1814, rist. in: *Thibaut und Savigny. Ihre programmatischen Schriften*, introduzione di H. Hattenhauer, München 1973, pp. 95-192.

sviluppo storico del diritto e più nessuno spazio resta per argomentazioni di diritto naturale¹², altri, per esempio Johann Paul Anselm Feuerbach, il padre del filosofo, dichiarano esplicitamente che la storia può solo dire come qualcosa sia diventato, non cosa sia, e questo significa: la trattazione meramente storica non può fornire alcuna legittimazione per la giustificazione di una norma giuridica o morale¹³. Il semplice ricorso a rapporti storici e al diritto fattualmente valido mai può dire cosa il diritto sia, bensì solo cosa sia valso come diritto in un determinato tempo, in una determinata situazione.

Le Lezioni e le pubblicazioni hegeliane di filosofia del diritto non approfondiscono molto questo importante dibattito, sebbene Hegel, già solo per le tappe del suo ultimo percorso – Heidelberg e Berlino –, ne avesse buona conoscenza. Si trovano, ciononostante, molteplici echi di esso, specialmente la decisa presa di posizione a favore della codificazione del diritto nel § 211 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*: “negare a una nazione civile o al ceto giuridico della medesima la capacità di fare un codice [...] sarebbe uno dei più grandi affronti che potrebbe esser fatto a una nazione o a quel ceto”. Ma proprio questo aveva fatto Savigny, il rappresentante del cosiddetto orientamento “storico”, nella polemica con Thibaut.

3. Sicché sembra che con queste dichiarazioni Hegel si schieri dalla parte dei “giusnaturalisti” – come attestano anche i titoli programmatici delle sue lezioni: “jus naturae et civitatis”, e il sottotitolo dei *Lineamenti*: “diritto naturale e scienza dello stato in compendio”. Tuttavia sia nelle Lezioni sia nel Compendio Hegel si distanzia nuovamente da questo termine: “il termine «diritto naturale» merita di essere abbandonato e sostituito con la denominazione di «dottrina filosofica del diritto», o, come si mostrerà, di «dottrina dello spirito oggettivo»¹⁴. L’espressione “natura” va sostituita perché contiene delle ambiguità, poiché “con questo nome s’intende 1) l’essenza e il concetto di qualcosa e 2) la natura immediata inconsapevole come tale”. Corrispondentemente, rileva Hegel nel § 2, “la sfera del diritto non è il terreno della natura, bensì [...] la sfera della libertà”. Con questa critica, però, Hegel si schiera non dalla parte della “storia”, ma solo in quella tradizione kantiana che sostituisce l’espressione “diritto naturale” con l’altra “diritto razionale”; è siffatto carattere razionalistico a dominare la filosofia del diritto degli anni di Heidelberg e

¹² F.C. Savigny, Introduzione al vol. I della “Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft” (1815), rist. in: *Thibaut und Savigny*, cit., pp. 261-268. Savigny distingue qui programmaticamente tra metodo storico e metodo non storico o filosofico, ma non nel senso che siano due impostazioni ugualmente giustificate, bensì che l’una è idonea, l’altra da respingere. Thibaut critica tale distinzione, sostituendola con quella tra metodo “meramente storico” e metodo “filosofico-storico”, cfr. *Thibaut und Savigny*, cit., p. 270.

¹³ J.P.A. Feuerbach, “Einige Worte über historische Rechtsgelehrsamkeit und einheimische teutsche Gesetzgebung” (1816), rist. in *Thibaut und Savigny*, cit., p. 224.

¹⁴ G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft*, Heidelberg 1817/18, con appendici dalle lezioni del 1818/19. Postfazione di P. Wannenmann, a cura di C. Becker et al., Hamburg 1983 (= Hegel, *Vorlesungen*, vol. 1), § 2, nota.

di Berlino. E questo si vede specialmente nella prima parte dei *Lineamenti*, quella dedicata al “diritto astratto”.

Non meno evidente, tuttavia, è la distanza di Hegel dal diritto naturale – o razionale –, in particolare nella critica del contrattualismo come teoria filosofica dello stato e nella teoria della “eticità” – la dottrina cioè delle istituzioni della convivenza umana – che subentra a quello. Vi sono anche frasi in cui Hegel si ricollega espressamente ai critici del diritto razionale – come, già nella *Fenomenologia*, nelle analisi sulla libertà assoluta e sul Terrore¹⁵, e, più tardi, per esempio nelle lezioni storico-filosofiche: “far valere le astrazioni nella realtà, significa distruggere la realtà”¹⁶. In nessun altro passaggio della filosofia hegeliana si mostra un così forte accostamento alla burkiana critica della ragione astratta.

4. Nei testi di Hegel si possono dunque rinvenire prove della sua appartenenza sia al partito della “storia” sia a quello del “diritto razionale”, senza però che la serie di enunciati dell’una o dell’altra parte siano tra loro sistematicamente connessi. Ambedue le posizioni hanno la loro giustificazione, tuttavia sono entrambe unilaterali. Perciò non ci si può fermare alla contrapposizione, ma si deve cercare il passaggio tra la Scilla del diritto razionale e la Cariddi della trattazione meramente storica, che avanza comunque pretese di legittimazione. Conformemente al procedimento già altrove adoperato da Hegel, una tale mediazione va pensata come duplice. Occorre mostrare che la ragione non è un principio astratto, elaborato a tavolino, senza mediazione con la realtà, bensì che essa è ragione solo se già da sempre mediata con la realtà. Va altresì mostrato che la storia stessa non è mera fatticità, bensì “storia della libertà”. Si può rivendicare alla storia una pretesa normativa, se si può mostrare che il suo movimento è contemporaneamente il dispiegarsi di contenuti normativi. E, all’inverso, si può riconoscere alla ragione una pretesa normativa nei confronti della realtà, solo se si può mostrare che ciò non comporta la distruzione della realtà, ma che anzi si pensa correttamente la ragione solo pensandola già sempre conciliata con tale realtà.

Ma è riuscita a Hegel questa mediazione? Vorrei dare più rilievo alla risposta presentando due tesi che sembrano – ma non sono – in contraddizione tra loro: 1) Hegel ha risolto il problema del rapporto tra ragione e storia, che la sua epoca gli poneva, in altre parti del suo sistema, ma non nella Filosofia del diritto (qui più sotto §§ III-IV); 2) questo stesso problema, tuttavia, è risolvibile solo a partire dall’impostazione hegeliana (qui più sotto § V).

14

¹⁵ G.W.F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, GW, vol. 9, pp. 316-323.

¹⁶ G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie*, GW, vol. 15, p. 553.

III

1. La filosofia del diritto hegeliana non fornisce – nella sua forma attuale – alcuna base per il superamento della tensione tra ragione e storia. Il motivo di ciò è, credo, di ordine teorico, dipende cioè dalla forma sistematica della filosofia del diritto. Questa forma, invero, diverge notevolmente da quella delle altre discipline della filosofia dello spirito: l'Estetica e la Filosofia della religione¹⁷. La differenza decisiva non salta ancora agli occhi se si compara soltanto la forma che la Filosofia del diritto, da un lato, l'Estetica e la Filosofia della religione, dall'altro, hanno acquisito nell'*Enciclopedia*. In questa, infatti, trattandosi di uno stringato compendio per lezioni universitarie, la parte storica dell'Estetica e della Filosofia della religione non è esposta, anzi viene quasi nascosta. Le lezioni, per contro, mostrano in che modo Hegel colleghi reciprocamente momenti storici e momenti concettuali delle due discipline. Le *Lezioni di estetica*, per esempio, trattano sia il “sistema delle forme artistiche” che la storia dell'arte, offrendo, ben più che una semplice successione delle due materie, una sofisticata teoria della connessione tra il “sistema delle forme artistiche” e la storia dell'arte. E le *Lezioni sulla filosofia della religione* sviluppano prima il “concetto di religione” e mostrano poi come questo concetto, esposto dapprima in modo puramente filosofico-spirituale, venga emergendo nel corso della storia effettiva delle religioni – come, dunque, l'andamento storico rappresenti la progressiva realizzazione del concetto. Ciascuna figura storica costituisce pertanto una sempre più adeguata realizzazione del concetto di religione. Hegel nella Filosofia della religione giunge addirittura ad affermare che c'è solo *un* metodo nella scienza, e il primo elemento è “qui, come sempre, il concetto”, il secondo la determinazione storica di esso, il terzo la figura pienamente realizzata¹⁸. Nonostante tale affermazione, Hegel ha attuato siffatta forma scientifica solo nella Filosofia della religione, e comunque nell'Estetica ha perlomeno collegato reciprocamente l'aspetto storico e l'aspetto concettuale.

15 Nella filosofia del diritto, invece, Hegel non ha inserito alcun elemento storico. Essa comincia come una logica del concetto del diritto e introduce determinazioni come “proprietà” e “contratto” alla maniera del precedente diritto naturale o razionale – ove, specialmente nel concetto di proprietà, è evidente il richiamo a Kant. Né qui, né tantomeno nella seconda sezione sulla moralità, si trovano momenti storici, sebbene le implicazioni storiche siano perfettamente evidenti. Ed anche nella terza sezione Hegel sviluppa le tre forme della “eticità” – famiglia, società civile e Stato – come forme gerarchicamente ordinate e non come figure storiche. La sua impostazione realizza

¹⁷ Il rapporto della sezione “Filosofia” dell'*Enciclopedia* con le *Lezioni sulla storia della filosofia* costituisce un tema a parte.

¹⁸ G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Religion*, parte I, a cura di W. Jaeschke, Hamburg 1983, p. 83 (= Hegel, *Vorlesungen*, vol. 3).



Inschibboleth Edizioni - Via G. Macchi 94 - 00136 - Roma - www.inschibbolethedizioni.com

Per abbonarsi o richiedere singoli numeri è possibile inviare una mail all'editore, all'indirizzo: ordini@inschibbolethedizioni.com.

Nella mail occorre indicare Nome, Cognome (oppure ragione sociale) e l'indirizzo di spedizione.

Se si intende richiedere la fattura occorre indicare anche Codice Fiscale o Partita iva.

L'editore risponderà alla mail indicando le modalità di pagamento.

In alternativa è possibile abbonarsi o ordinare singoli numeri e provvedere al relativo pagamento direttamente on line, visitando il sito dell'editore <http://www.inschibbolethedizioni.com> o la pagina della rivista all'indirizzo <https://www.inschibbolethedizioni.com/il-pensiero>.

Per garantire la continuità nell'invio dei fascicoli l'abbonamento che non sarà disdetto entro il 30 settembre di ciascun anno si intenderà tacitamente rinnovato e fatturato a gennaio dell'anno successivo.

Le richieste di abbonamento, le segnalazioni di mutamento di indirizzo e i reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno inviate per mail a ordini@inschibbolethedizioni.com.

Fascicolo 1: *Il diritto - l'esistente - il negativo. Tra Hegel e Heidegger*

Saggi

W. JAESCHKE, *Ragione e storia nella filosofia del diritto di Hegel*; L. LUGARINI, *Ermeneutica e quotidianità*; V. VITIELLO, *Heidegger, Nietzsche e la possibilità pura*; M. DONÀ, *Fenomenologia del negativo*.

Ricerche

E. CERASI, *Per un'ontologia del settimo giorno*; E. ROCCA, *La seconda Estetica di Kierkegaard*; G. BERTO, *Il segreto della psicoanalisi: l'altro in noi*.

Varietà

C. TATASCIORE, *Ricordo di Giuseppe Semerari*.

Recensioni

Fascicolo 2: *Phonè kai schêma: voce e figura*

Saggi

E. LISCIANI-PETRINI, *Rileggendo il Cratilo...*; V. VITIELLO, *Su Benjamin: lingua e traduzione*; M. ADINOLFI, *Lingua, nome e traduzione: sui passi di Benjamin*; M. DONÀ, *Arte-movimento-azione. Il topos fichtiano nell'arte del Novecento*.

Testi

F. HÖLDERLIN, *In amabile azzurro...*; E. FORCELLINO, *“Ist Unbekannt Gott? È sconosciuto Dio?” Su “In lieblicher Bläue” di Friedrich Hölderlin*.

Recensioni